

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA**
(*proposto dal Collegio Docenti in data 12/04/2022 con delibera n 26 .e dal Consiglio di
Istituto in data 03/05/2022 con delibera n 28*)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO l'articolo 3 bis l. 241/1990 (*"Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"*);
- VISTO il D.Lgs n. 82/2005, recante il "Codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il decreto legge n.24 del 24/03/2022 contenente le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vista della conclusione del periodo emergenziale;
- Visto il D. Lgs 297/94 art.40;
- ATTESA la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

ADOTTA

In conseguenza della cessazione dello stato emergenziale in ragione del quale era consentito lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali da remoto, atteso che tale modalità può essere praticata solo se prevista e disciplinata da regolamenti interni assunti, dall'istituzione scolastica, in riferimento all'art. 40 del D. Lgs.297/94

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e dei Dipartimenti per materia, colloqui o altre situazioni particolari. **Il ricorso alla modalità a distanza sarà praticabile, in via alternativa alle sedute in presenza, per ragioni, organizzative o di sicurezza, di volta in volta valutate dall'istituzione scolastica.**

Art. 2 – Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'Art. 1 per le quali è prevista la possibilità che i componenti l'organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di tool o piattaforme residenti nel Web, con motivata giustificazione.

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) identificazione di ciascuno di essi;
- b) visione degli atti della riunione;
- c) intervento nella discussione;
- d) scambio di documenti;
- e) votazione;
- f) approvazione del verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti.

Art. 4 – Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza.

Art. 5 – Convocazione


La convocazione delle adunanze in modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'organo.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato per la partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza).

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

	<p align="center">ISTITUTO COMPRESIVO "G. BOVIO - G. MAZZINI" - 76012 Canosa di Puglia</p> <p align="center">Sede Centrale S.S. 1° grado "Bovio" - Via G. Bovio, 52 tel.0883/661533 fax 0883/660364</p> <p align="center">Sede Circolo Didattico "Mazzini" - Via Piave, 87 tel. 0883/661116 fax 0883/661524 codice fiscale 90091070723 - codice meccanografico BAIC85100L e-mail baic85100L@istruzione.it pec baic85100L@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivoboviomazzini.edu.it</p>
---	--

Art. 7 – Manifestazione del voto

La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta o alla votazione a distanza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente (videoconferenza) o attraverso l'utilizzo di strumenti informatici in grado di tracciare e fornire prova dei voti espressi.

È vietata la manifestazione del voto attraverso l'uso e lo scambio di posta elettronica. Il voto segreto non è ammesso.

Art. 8 – Problemi tecnici di connessione

Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, l'adunanza dovrà esser rinviata ad altro giorno.

Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base alle norme e ai regolamenti vigenti.

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

Art. 9 – Durata temporanea del Regolamento

Il presente Regolamento, entra in vigore a far data dalla deliberazione di approvazione del Consiglio di Istituto e ha efficacia fino a successiva modifica.

Art. 10 – Pubblicità

Il presente regolamento dovrà essere tempestivamente pubblicato all'albo e in "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Istituto Comprensivo Bovio-Mazzini di Canosa di Puglia.